

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

Segnalo Cassazione 8851/2019 (data udienza 1.2.2019).

Premessa

Il tema che interessa in questa sentenza è il delitto di autoriciclaggio e interessa perché i reati fiscali, per quanto posso capire, possono determinare il sorgere del delitto di autoriciclaggio con implicazioni anche ai fini della responsabilità delle persone giuridiche per fatti commessi dai soggetti apicali e non solo.

Tenuto conto di questo elemento mi pare quindi di interesse formulare un sunto della decisione.

Lo sviluppo

La Corte di Cassazione (pagina 4 della sentenza) fa leva sul criterio letterale (essenzialmente sulle parole “*ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa*”) per dare conto che siamo di fronte ad una norma di pericolo concreto (il giudice deve valutare la idoneità specifica della condotta ad impedire che si colga la provenienza del bene).

Partendo da questo elemento la Corte afferma che per configurare il reato serve una condotta che dissimuli la provenienza (non basta il mero reimpiego) e questa condotta deve avere una idoneità dissimulativa concreta (pagina 4 in fondo).

Questa impostazione (pagina 5) ha un significativo corollario in tema di prova in quanto il giudice deve verificare la esistenza di questo elemento ulteriore.

Quindi non insorge il reato per il mero trasferimento delle somme ma insorge perché unitamente a questo si ha una condotta idonea a dissimulare la loro provenienza.

Mi pare che questo implichi accertamenti fattuali particolarmente pregnanti e che devono essere condotti con grandissima attenzione prima di concludere per la esistenza del reato di autoriciclaggio.